



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 25 (Protocollo)

1 Il Titolo dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) e' sostituito dal seguente: "Articolo 20 - Rifiuto delle richieste". 2 Il considerando dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) e' sostituito dal seguente: "Un'autorita' di controllo cui e' rivolta una richiesta ai sensi dell'articolo 17 della presente Convenzione non puo' rifiutare di rispettarla a meno che:" 3 La Lettera a dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) e' sostituito dalla seguente: a "Una richiesta non e' compatibile con i suoi poteri". 4 La Lettera c dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo 20) e' sostituita dalla seguente: c "Il rispetto della richiesta sarebbe incompatibile con la sovranita', la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico della Parte dalla quale e' stata designata, o con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone soggette alla giurisdizione di tale Parte".

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-25>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it